

LA CAMBIALE



ITER PAGAMENTO CAMBIALI

Al momento della firma delle cambiali, queste verranno inviate alla Banca prescelta come appoggio per il pagamento. Circa 10 gg. prima della data di scadenza, arriverà a casa del debitore una lettera di "avviso scadenza rata" emessa dalla Banca d'appoggio prescelta (che potrà essere una Banca qualsiasi, ovviamente vicina al proprio domicilio per comodità) con la quale ci si recherà nell'Istituto per effettuare il pagamento. La Banca restituirà al debitore la cambiale pagata e così via fino all'estinzione del debito.

INFORMAZIONI SULLA CAMBIALE

La **cambiale** è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro.

Esistono due tipi di cambiale:

- - *cambiale trattata da 2 persone (cambiale tratta)*: il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale
- - *pagherò cambiario*: l'emittente fa una promessa di pagamento al prenditore, che è il beneficiario del titolo

Caratteristiche comuni

La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:

- - è un titolo all'ordine: circola quindi mediante girata
- - è un titolo astratto: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all'emissione della cambiale
- - è un titolo formale: solo il titolo che ha i requisiti previsti dalla legge vale come cambiale
- - è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo vale come titolo esecutivo

Requisiti della Cambiale

La cambiale è redatta su appositi moduli prestampati, che vengono predisposti dall'amministrazione finanziaria, con l'assolvimento dell'obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.

Quelli *essenziali* sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono:

- denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario)
- ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo
- indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario. Trattario può essere lo stesso traente
- nome del primo prenditore
- data della emissione della cambiale
- sottoscrizione del traente o emittente

Quelli *naturali* sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono:

- scadenza: se manca la cambiale si considera pagabile a vista. Altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso
- indicazione del luogo di emissione. In mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente. In mancanza anche di questo la cambiale è nulla
- indicazione del luogo di pagamento. In mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione. È possibile anche indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata)

Capacità cambiaria

La sottoscrizione di cambiali è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Può emettere una cambiale autonomamente solo il maggiore.

Minore e interdetto: può assumere obbligazioni cambiari solo tramite rappresentante legale e solo previa autorizzazione del giudice tutelare

Per gli inabilitati e i minori emancipati c'è bisogno della firma del curatore "per assistenza" oltre che la firma dell'interessato. In mancanza il curatore è obbligato personalmente.

Gli obbligati cambiari

Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore della cambiale stessa. Esistono due categorie di obbligati cambiari: diretti e di regresso. L'azione nei confronti di quelli diretti non è subordinata a particolari formalità, l'azione nei confronti di quelli di regresso è subordinata al verificarsi del rifiuto dell'accettazione o del pagamento e alla levata del protesto. Sono obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti. Sono obbligati di regresso: traente, giranti, loro avallanti, accettante per intervento.

Avallo / Garante

E' una garanzia cambiaria: consiste piu' precisamente in una firma di garanzia posta sulla cambiale da una terza persona che garantisce il pagamento nel caso in cui l'obbligato principale non ne onori il pagamento. Deve risultare sul titolo. Vale come avallo anche la semplice

sottoscrizione, purché non si tratti di quella del traente o del trattario o dell'emittente. Si deve indicare per quale persona è dato l'avallo. In mancanza si intende dato per il traente o emittente. Anche per l'avallo vale il principio di indipendenza della cambiale: l'invalidità dell'obbligazione principale non costituisce presupposto dell'invalidità dell'avallo. Per questo motivo si distingue dalla fideiussione, che ha carattere accessorio e cumulativo.

Il portatore

Il portatore della cambiale è colui che è legittimato a richiedere il pagamento. Chi paga deve controllare solo la regolarità formale delle girate, le girate cancellate si hanno per non scritte, se una girata è in bianco il beneficiario si presume essere colui che ha girato la cambiale successivamente. La cambiale deve essere presentata al pagamento al trattario, all'emittente o alla diversa persona indicata.

In deroga al diritto comune il portatore non può rifiutare il pagamento parziale, per tutelare gli obbligati di regresso. In questo caso il debitore può esigere che ne venga fatta quietanza.

Pignoramento dei beni

Se un soggetto non effettua il pagamento può essere soggetto a pignoramento dei beni. un ufficiale giudiziario si recherà presso l'abitazione del debitore e pignorerà dei beni (beni di seconda